

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

22° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 1997

Presidenza del presidente ZECCHINO

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**(964) CIRAMI ed altri: Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove**

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE ..... Pag.  
AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* .....  
BARBIERI (*Sin.-Dem.-l'Ulivo*) .....  
BATTAGLIA (*AN*) .....

BERTONI (*Sin.-Dem.-l'Ulivo*) .....  
BUCCERO (*AN*) .....  
CALLEGARO (*CDU*) .....  
CALVI (*Sin.-Dem.-l'Ulivo*), *relatore alla Commissione* .....  
CENTARO (*Forza Italia*) .....  
CIRAMI (*CCD*) .....  
FASSONE (*Sin.-Dem.-l'Ulivo*) .....  
MILIO (*Forza Italia*) .....  
RUSSO (*Sin.-Dem.-l'Ulivo*) .....  
SENESE (*Sin.-Dem.-l'Ulivo*) .....

*I lavori hanno inizio alle ore 15,15.*

**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(964) CIRAMI ed altri: Modifica delle disposizioni del codice di procedura penali in tema di valutazione delle prove**

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifica delle disposizioni del codice di procedura penali in tema di valutazione delle prove», d'iniziativa dei senatori Cirami, Fumagalli Carulli, Napoli Bruno e Callegaro.

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato già esaminato in sede referente dalla nostra Commissione che, il 17 dicembre 1996, ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante. La richiesta è stata accolta dal Presidente del Senato e quindi riprendiamo la discussione nella nuova sede.

Ricordo che è già stata svolta la relazione e che successivamente si è svolta la discussione generale, seguita dalle repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Propongo di acquisire l'*iter* già svolto alla nuova fase procedurale e di prendere a base il testo elaborato dal Comitato ristretto.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo pertanto all'esame e alla votazione degli articoli:

Art. 1.

L'articolo 513 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 513. - (*Lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare*). - 1. Il giudice, se l'imputato è contumace o assente ovvero rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, ma tali dichiarazioni non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso.

2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'articolo 210, il giudice, a richiesta di parte, dispone, secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante o l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale ovvero l'esame in altro

modo previsto dalla legge con le garanzie del contraddittorio. Se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante, ovvero procedere all'esame in uno dei modi suddetti, si applica la disposizione dell'articolo 512 qualora la impossibilità dipenda da fatti o circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni. Qualora il dichiarante si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice, salva la disposizione dell'articolo 511, comma 1, se le dichiarazioni sono state assunte ai sensi dell'articolo 392, dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni soltanto sull'accordo delle parti».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

«Art. 1.

1. L'articolo 513 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

“ Art. 513. - (*Lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare*). - 1. Il giudice, se l'imputato è contumace o assente ovvero rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria delegata dal pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare.

2. Se le dichiarazioni indicate nel comma 1 riguardano fatti concernenti la responsabilità di altri, il giudice, a richiesta di parte, dispone, secondo i casi, l'accompagnamento coattivo dell'imputato contumace o assente, ovvero l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale.

3. Se non è possibile ottenere la presenza dell'imputato o se egli rifiuta di sottoporsi all'esame, le dichiarazioni non possono essere utilizzate come elementi di prova nei confronti di altro imputato, salvo si tratti di dichiarazioni rese al giudice nell'incidente probatorio o nell'udienza preliminare.

4. La disposizione prevista dal comma 3 non si applica se l'impossibilità di ottenere la presenza dell'imputato è dovuta a fatti o circostanze imprevedibili ovvero se risulta che l'imputato è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità in seguito alle quali si rifiuti di sottoporsi ad esame.

Art. 513-bis. - (*Lettura delle dichiarazioni rese da persona imputata in un procedimento connesso*). - 1. Se dichiarazioni previste dall'articolo 513, comma 1, sono state rese dalle persone

indicate nell'articolo 210, il giudice, a richiesta di parte, dispone, secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante, ovvero l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale.

2. Se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante o se egli si avvale della facoltà di non rispondere, il giudice, sentite le parti, dispone che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese al giudice nell'incidente probatorio o nell'udienza preliminare, ovvero anche delle altre dichiarazioni, quando l'impossibilità di ottenere la presenza del dichiarante è dovuta a fatti o circostanze imprevedibili ovvero risulta che il dichiarante è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità in seguito alle quali si avvalga della facoltà di non rispondere."».

1.1

IL GOVERNO

*Al capoverso 1 del comma 1 sostituire le parole: «delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero» con le parole: «delle sue dichiarazioni rese al pubblico ministero».*

1.2

MILIO

*Al capoverso 1 del comma 1, sostituire le parole: «non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso» con le altre: «non possono essere utilizzate nei confronti di altri imputati del medesimo reato o di reato connesso».*

1.3

MILIO

*Al capoverso 2 del comma 1, ultima parte, sostituire il periodo da: «qualora il dichiarante si avvalga» a: «sull'accordo delle parti» con il seguente: «qualora il dichiarante si avvalga della facoltà di non rispondere, salva la disposizione dell'articolo 511, comma 1, se le dichiarazioni sono state assunte ai sensi dell'articolo 392, le dichiarazioni da lui precedentemente rese non possono essere utilizzate nel dibattimento».*

1.4

MILIO

*Dopo il capoverso 2 del comma 1, aggiungere il seguente capoverso:*

«2-bis. - Il coimputato del medesimo reato o l'imputato in un procedimento connesso a norma dell'articolo 210 ha l'obbligo, a pena di decadenza dai benefici previsti dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, di rispondere al giudice e tali dichiarazioni non possono essere utilizzate a suo carico. Se non completa il controesame le sue dichiarazioni restano inutilizzabili».

1.5

MILIO

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*.  
Do per illustrato l'emendamento 1.1.

MILIO. Do per illustrati gli emendamenti da me presentati.

CALVI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ovviamente per le considerazioni generali mi riporto alla relazione che, come lei ha correttamente ricordato, ho già esposto all'inizio dell'esame in sede referente di questo provvedimento.

Siamo giunti alla presentazione di un testo, formulato dal comitato ristretto, che è ovviamente il frutto di un grande equilibrio, determinato anche dai contributi di saggezza giuridica che ciascuno dei commissari ha saputo dare. Vorrei sottolineare questo aspetto perchè mi sembra che il testo al quale siamo pervenuti è davvero equilibrato ed attento non solo al rispetto dei principi generali - cioè del contraddittorio e della formazione della prova in dibattimento e del contraddittorio tra le parti - ma anche alle indicazioni che la Corte costituzionale ha fornito con la sentenza n. 254 del 3 giugno 1992, a proposito del comma 2 dell'articolo 513 del codice di procedura penale.

Mi sembra che gli emendamenti del Governo, in gran parte, tendano a modificare più la forma che la sostanza, nel senso che propongono - credo si debba prenderne atto - una lettura più scorrevole, più incisiva, più semplificata rispetto al nostro testo e certamente questo è un risultato apprezzabile del lavoro del Ministero. Pur tuttavia credo che, proprio perchè si tratta di modifiche di ordine formale, ma che sostanzialmente accolgono l'impostazione della nostra Commissione, potremmo tranquillamente lasciare inalterato il testo del comitato ristretto.

Certo, non mi è sfuggita qualche notazione anche su aspetti sostanziali. Per esempio, al comma 4 dell'articolo 513 del codice di procedura penale, come formulato nell'emendamento 1.1 del Governo, c'è un'aggiunta che merita una certa attenzione: «ovvero se risulta che l'imputato è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità in seguito alle quali si rifiuti di sottoporsi ad esame». Si tratta senz'altro di una specificazione interessante, magari anche opportuna, ma in realtà mi sembra che in qualche modo questo caso possa rientrare nella ipotesi più generale, cioè quella in cui si rendeva impossibile la presenza dell'imputato a causa di fatti o circostanze imprevedibili, contenuta nel testo proposto dal Comitato ristretto.

Quindi complessivamente esprimo un parere contrario, anche se prendo atto che dal punto di vista formale c'è un notevole miglioramento lessicale, ma non della sostanza dei fatti. Insisto perchè rimanga inalterato il testo proposto dal comitato ristretto.

Esprimo parere negativo anche su tutti gli altri emendamenti all'articolo 1.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Vorrei sottolineare, il riconoscimento del relatore a proposito del contenuto dell'emendamento 1.1, presentato dal Governo. Questo emendamento, infatti, non è soltanto formale, non fosse altro perchè divide in due parti l'articolo 513 del codice di procedura penale, operando una distinzione per quanto riguarda la situazione dell'imputato in un procedimento connesso. Il relatore ha dato atto dello sforzo degli uffici del Ministero per rendere più snella la formulazione. Ovviamente non vi sono inserimenti robusti, che altrimenti avrebbero snaturato il testo deliberato dal Comitato ristretto. Si tratta invece di una proposta di modifica che non smentisce tale testo, ma si sforza, forse con qualche successo, di migliorarlo. Proprio per questi motivi, ritengo che l'emendamento meriti di essere accolto.

RUSSO. Signor Presidente, volevo fare una valutazione in relazione all'intervento del Sottosegretario. Abbiamo un'esigenza, sottolineata anche dal relatore, di mantenimento del testo deliberato dal Comitato ristretto, frutto di un lavoro collettivo molto serio ed anche di una mediazione su diversi punti di vista. Non voglio quindi rimettere tutto in discussione, però bisognerebbe valutare positivamente il comma 2 dell'articolo 513 del codice di procedura penale, nel testo proposto dal Governo: si introdurrebbe il meccanismo dell'accompagnamento coattivo anche dell'imputato, oltrechè dell'imputato in procedimento connesso. Mi sembra che questa previsione vada sostanzialmente nella direzione voluta anche dalla Commissione, se si fa un confronto con il comma 2 dell'articolo 513 nel testo proposto dal comitato ristretto.

Non voglio mettere in discussione gli equilibri raggiunti nel Comitato ristretto, lo ripeto, quindi è necessario verificare se il relatore è d'accordo e se esiste un'intesa tra tutti, per non riaprire una discussione infinita. È vero, si tratta di un problema di forma, ma ha anche un suo rilievo: se l'imputato fa una dichiarazione che concerne una responsabilità di altri, prima di passare alla fase della lettura, se e in quanto consentita, il giudice può disporre l'accompagnamento coattivo. Ma se questa proposta dovesse riaprire tutta la discussione, allora preferirei rimettermi al parere del relatore e votare contro l'emendamento del Governo, per mantenere il testo del comitato ristretto.

CIRAMI. Signor Presidente, vorrei sottolineare che a mio parere l'emendamento in esame riesuma in un certo senso il testo del comma 2 dell'articolo 3 del disegno di legge originario n. 964 che, nell'ambito del Comitato ristretto, è stato concordato di sopprimere.

In tale sede è stato deciso di sintetizzare il testo originale dell'articolo facendo riferimento alle norme generali (in particolare a quelle in materia di accompagnamento coattivo) senza riportarle

espressamente all'interno del nuovo testo proposto per l'articolo 513 del codice di procedura penale.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Senatore Cirami, le chiedo scusa, ma ritengo importante sottolineare che il comma 2 dell'articolo 513 del codice di procedura penale, così come proposto dal Comitato ristretto, e il corrispondente articolo 513-*bis* della proposta governativa si riferiscono all'esame delle persone imputate in un procedimento connesso, mentre il comma 1 verte sull'imputato. Ritengo che le sia sfuggito questo aspetto.

RUSSO. Signor Presidente. La mia proposta era volta unicamente a tentare di

superare *de plano* la questione; considerato che ciò non appare possibile, la ritiro.

BERTONI. Signor Presidente, vorrei porre una domanda al relatore poichè evidentemente per mia incomprensione – non mi è chiara la formulazione del comma 2 dell'articolo 513 del codice di procedura penale proposta dal Comitato ristretto. Si legge infatti che il giudice: «dispone, secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante o l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale ovvero l'esame in altro modo previsto dalla legge con le garanzie del contraddittorio». Mi domando che cosa si intenda con l'espressione «in altro modo».

CALVI, *relatore alla Commissione*. Inizialmente avevamo ritenuto di fare riferimento alle forme attualmente in vigore per le audizioni, ossia l'esame a domicilio, la rogatoria internazionale oppure l'accompagnamento coattivo; abbiamo però registrato che di recente, sulla base delle innovazioni tecnologiche, sono stati introdotti nuovi strumenti quali le teleconferenze e che è prevedibile, ad esempio, che in futuro possa essere utilizzato al medesimo scopo anche Internet.

Per evitare quindi che ogni innovazione imponga una modifica al testo dell'articolo 513 del codice di procedura penale, abbiamo voluto prevedere una norma generale che stabilisca però un principio: in ogni caso le modalità con cui verranno acquisite le dichiarazioni dovranno essere previste con legge e con le garanzie del contraddittorio.

In tal modo ogni nuova modalità che risponda ai principi indicati rientrerà nella previsione dell'articolo 513 del codice di procedura penale e quindi in futuro sarà possibile prevedere la possibilità di utilizzare le dichiarazioni di persone imputate in procedimenti connessi rese mediante il ricorso a strumenti che ne consentano l'acquisizione a distanza (quindi anche tramite Internet o mezzi televisivi) unicamente a seguito di una esplicita previsione di legge e comunque nel rispetto delle garanzie del contraddittorio.

BERTONI. Ringrazio il relatore per il chiarimento e riprendo la mia dichiarazione di voto affermando che non sono d'accordo con la proposta nel suo complesso ma, poichè ritengo che l'emendamento 1.1 presentato dal Governo contenente la divisione dell'articolo 513 del codice di procedura penale in due articoli distinti, sia il male minore, dichiaro il mio voto a favore di tale emendamento.

CALVI *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, vorrei ricordare che il vigente articolo 513 del codice di procedura penale è diviso in due commi e pertanto abbiamo ritenuto di mantenere tale struttura. A mio parere fra la suddivisione in due commi e quella in due articoli non c'è molta differenza.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal Governo.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento 1.2.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 1.2 e preannuncio il medesimo parere contrario su tutti i restanti emendamenti presentati all'articolo 1.

CENTARO. Signor Presidente a mio parere l'emendamento 1.2 introduce una correzione solo formale e non di sostanza, mirando infatti solo a non ripetere la parola «imputato».

RUSSO. Signor Presidente, concordo con l'opinione espressa dal senatore Centaro e ritengo inoltre che sia più chiara, sebbene forse meno snella, della formulazione proposta dal Comitato ristretto.

MILIO. Signor Presidente, intendo comunque insistere per la votazione dell'emendamento da me proposto poichè non concordo con quanto ora affermato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Milio.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Milio.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Milio.

**Non è approvato.**



Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal senatore Milio.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Art. 2.

L'articolo 514 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 514. - (*Lecture vietate*). - 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 511, 512 e 513, non può essere data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato, dalle persone indicate nell'articolo 210 e dai testimoni alla polizia giudiziaria, al pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nella udienza preliminare.

2. Fuori dei casi previsti dall'articolo 511, è vietata la lettura dei verbali e degli altri atti di documentazione delle attività compiute dalla polizia giudiziaria. L'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria esaminato come testimone può servirsi di tali atti a norma dell'articolo 499, comma 5».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo con il seguente.*

«Art. 2.

Nel comma 1 dell'articolo 514 dopo le parole: "dichiarazioni rese dall'imputato" inserire le seguenti: "dalle persone indicate nell'articolo 210"».

2.1

SENESE

SENESE. Signor Presidente, ho presentato l'emendamento 2.1 prima che il Comitato ristretto formulasse il testo ora al nostro esame nel quale è stata sostanzialmente recepita la proposta che con esso avanzavo. Ritiro pertanto tale emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

## Art. 3.

All'articolo 238, comma 5, del codice di procedura penale, aggiungere in fine la seguente frase:

«Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'articolo 210, e queste si avvalgono della facoltà di non rispondere, i verbali di tali dichiarazioni non possono essere utilizzati nel dibattimento se le parti non vi consentono».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo.*

3.1

MILIO

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, dichiaro il mio parere contrario all'emendamento 3 1.

CALVI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo anch'io parere contrario all'emendamento al nostro esame.

MILIO. Signor Presidente, benchè abbia precedentemente affermato di dare per illustrati tutti gli emendamenti da me presentati, ritengo adesso più opportuno soffermarmi sull'emendamento 3.1. La proposta di sopprimere l'articolo 3, così come formulato dal Comitato ristretto, ha lo scopo di impedire l'utilizzazione in dibattimento, quindi ai fini del giudizio, dei verbali di dichiarazioni rese in altra sede dalle persone indicate dall'articolo 210 del codice di procedura penale, diversamente verrebbe *by-passato* (come si dice adesso) il principio del contraddittorio e del controllo giurisdizionale sulle dichiarazioni stesse.

Il venir meno del controllo e del contraddittorio incide chiaramente sulla forma di processo introdotta dal codice di procedura penale del 1988 di cui tanto andiamo fieri anche sabotandola ripetutamente e scientificamente; bisogna quindi impedire il travaso acritico nel dibattimento di certe dichiarazioni che noi tutti sappiamo come - in molti casi - siano assunte.

CALVI, *relatore alla Commissione*. A mio parere in tale lettura, senatore Milio, vi è un equivoco poichè quanto lei sostiene corrisponde esattamente a quanto previsto dall'articolo 3 che dispone la non utilizzabilità delle dichiarazioni senza il consenso delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale che decidano di avvalersi della facoltà di non rispondere.

MILIO. Senatore Calvi, l'emendamento 3.1 va ben oltre quanto da lei affermato, esso prevede infatti l'inutilizzabilità anche qualora vi sia il consenso delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale.

CALVI, *relatore alla Commissione*. Mi scusi, senatore Milio, ma voglio farle notare che, cancellando questo articolo, si lascia in vigore la vecchia normativa.

MILIO. La vecchia normativa, con gli emendamenti che avevo proposto, veniva rimessa tutta in discussione. È chiaro che, avendo respinto i precedenti emendamenti, ciò non avviene.

PRESIDENTE. Poichè non sono stati presentati altri emendamenti, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 3.

**È approvato.**

#### Art. 4.

All'articolo 392 del codice di procedura penale, aggiungere il seguente comma:

«3. Il pubblico ministero può altresì chiedere che si proceda con incidente probatorio all'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri e all'esame delle persone indicate nell'articolo 210 quando comunque ha ragione di ritenere che tale persona possa sottrarsi all'esame dibattimentale».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo.*

4.1

VALENTINO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 4.

1. Nel comma 1 dell'articolo 392 del codice di procedura penale le lettere *c)* e *d)* sono sostituite dalle seguenti:

“*c)* all'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere *a)* e *b)*, o quando vi è comunque motivo di ritenere che la persona possa sottrarsi all'esame nel dibattimento;

d) all'esame delle persone indicate nell'articolo 210, quanto ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b), o quando vi è comunque motivo di ritenere che le persone possano sottrarsi all'esame nel dibattimento".».

4.2

IL GOVERNO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4.

All'art. 392 del codice di procedura penale aggiungere il seguente comma:

“3. Le parti possono altresì chiedere che si proceda con incidente probatorio all'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri e all'esame delle persone indicate nell'articolo 210 quando comunque si ha ragione di ritenere che tale persona possa sottrarsi all'esame dibattimentale”.

4.3

MILIO

*Al capoverso, sostituire le parole: «Il Pubblico Ministero può» con le altre: «le parti possono».*

4.4

BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO, CENTARO, GRECO, CIRAMI, CALLEGARO, SCOPELLITI, MILIO

CALVI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 4.1.

Vorrei poi motivare il parere sull'emendamento 4.2. L'articolo 4 prevede una leggera modifica dell'articolo 392 del codice di procedura penale ed è stato introdotto - voglio ricordarlo - prendendo spunto da un disegno di legge d'iniziativa del senatore Fassone, che sarebbe opportuno inserire, quanto meno per ragioni storiche, nel fascicolo di documentazione. Se si ristabilisce un equilibrio tra le parti nel momento della formazione della prova e si riafferma il principio del contraddittorio, occorre in qualche modo, anche alla stregua dell'esperienza dei processi di cui abbiamo avuto conto negli ultimi anni, riequilibrare la situazione, semplificando l'accesso all'incidente probatorio da parte del pubblico ministero. Per questo motivo, appunto, il testo del Comitato ristretto ha introdotto il comma 3, con il quale si prevede che il pubblico ministero, qualora abbia ragione di prevedere che la persona possa sottrarsi all'esame dibattimentale, può anticipare in una forma garantita, cioè nel contraddittorio tra le parti e quindi nell'incidente probatorio, la

formazione della prova, che poi naturalmente non deve andare dispersa quando si arriverà al dibattimento e l'imputato in un procedimento collegato o connesso si avvarrà eventualmente della facoltà di non rispondere. Quindi questa norma è stata introdotta proprio per riequilibrare la posizione processuale del pubblico ministero.

L'emendamento del Governo, invece, va un pò oltre, nel senso che consente anche alla difesa l'accesso a questo strumento. Devo dire con molta franchezza che da difensore potrei anche apprezzare la propensione a tenere sempre equilibrate le parti, ma non mi sembra che sia questo il caso. Per un verso, infatti, lo spirito della norma è quello di ristabilire un equilibrio - che in qualche modo veniva alterato, a danno del pubblico ministero - nella ricerca della verità e della formazione della prova. Per un altro verso, se introducessimo in questa fase la possibilità per la difesa, alla pari del pubblico ministero (che nutre una preoccupazione legittima in tal senso), di accedere allo strumento dell'incidente probatorio ogniqualvolta abbia «comunque motivo di ritenere» che venga dispersa la prova (se questa non sia stata acquisita attraverso lo strumento garantito del contraddittorio tra le parti e dell'incidente probatorio), quindi con una motivazione di ordine generico, si verificherebbe una *discovery* anticipata.

In altre parole, in qualsiasi momento dell'istruttoria, la difesa potrebbe ricorrere a questo strumento non per le ragioni già previste dall'articolo 392 del codice di procedura penale, ma per motivi di ordine generico, collegati alla preoccupazione che l'imputato e il chiamante in correità possano avvalersi della facoltà di non rispondere, per esempio perchè minacciati. Tale previsione anticipando la *discovery*, provocherebbe un nuovo squilibrio.

È vero, vi è la norma che potrebbe conferire al pubblico ministero 1 possibilità di differire l'incidente probatorio, ma allora a questo punto non ha senso consentire ad una parte privata un'anticipazione di *discovery*, dal momento che la parte ha, sì, la possibilità di accedere all'incidente probatorio, ma per le ipotesi già previste dall'articolo 392 e non per il timore che il chiamante in correità possa avvalersi della facoltà di cui all'articolo 210.

In questo senso credo che il testo proposto dal comitato ristretto sia - se mi consente, signor Sottosegretario - più saggio ed equilibrato. Esprimo quindi parere contrario su questo emendamento, come anche sugli emendamenti 4.3 e 4.4.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.1, 4.3, 4.4.

BATTAGLIA. Signor Presidente, stante l'assenza del collega Valentino, faccio mio l'emendamento 4.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Valentino e fatto proprio dal senatore Battaglia.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.2.

CIRAMI. Signor Presidente, in realtà vorrei intervenire sull'intero articolo 4 sul quale la Commissione ha concordato. Se non ricordo male, abbiamo discusso una mezza giornata su un avverbio che oggi manca. Mi sembra, infatti che avevamo deciso di aggiungere l'avverbio «fondatamente», dopo il verbo «ha», nel seguente periodo: «quando comunque ha ragione di ritenere che tale persona possa sottrarsi all'esame dibattimentale». L'obiettivo è quello di attribuire il controllo sulla motivazione della richiesta da parte del pubblico ministero di procedere con incidente probatorio al giudice, conferendo a quest'ultimo la responsabilità di valutare se tale motivazione sia plausibile.

CALVI, *relatore alla Commissione*. Senatore Cirami, nel Comitato ristretto si sono delineate due posizioni contrapposte: da un lato quella che, in relazione alla convinzione del pubblico ministero in merito alla sussistenza del pericolo che la persona indicata nell'articolo 210 del codice di procedura penale si sottraesse all'esame, riteneva opportuna l'introduzione, nell'articolo 4 del disegno di legge, dell'avverbio «fondatamente» così da imporre al pubblico ministero stesso di motivare la propria richiesta, dall'altro lato quella che riteneva sufficiente consentire al pubblico ministero la medesima richiesta ogni qual volta egli «comunque» avesse ritenuto sussistere il suddetto pericolo.

Fra tali posizioni si è trovato un compromesso nell'utilizzo dell'espressione: «quando comunque ha ragione di ritenere» che parimenti impone al pubblico ministero di formulare una motivazione - seppure questa a volte potrebbe essere solo di stile - per legittimare il fatto che egli abbia ragione di ritenere che la persona possa sottrarsi all'esame dibattimentale. È questo come ho detto - il risultato di un compromesso accolto dall'intero Comitato e che non c'è motivo di rivedere, pertanto senatore Cirami non posso accogliere la sua richiesta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal Governo.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4 3.

MILIO. Signor Presidente, intervengo solo per sottolineare che l'emendamento 4 3 mira ad allargare la possibilità di richiedere l'inci-

dente probatorio, in determinati casi, oltre che al pubblico ministero anche alle altre parti perchè la pratica giudiziaria contemporanea e quotidiana ci insegna che una certa categoria di persone che vendono verità in alcune situazioni dibattimentali tacciono e fanno un coro a bocca chiusa.

CALVI, *relatore alla Commissione*. Chiedo scusa al senatore Milio per l'interruzione. anche perchè ascolto sempre volentieri i suoi interventi, però signor Presidente. ho l'impressione che l'emendamento 4.3 sia precluso non essendo stato approvato l'emendamento 4 2, presentato dal Governo.

MILIO. Se è così, senatore Calvi, ha fatto bene a togliermi la parola.

PRESIDENTE. Senatore Calvi, non concordo con la sua opinione poichè i due emendamenti, pur muovendo dallo stesso principio, sono espressi con formulazioni diverse. In generale, seppure la formulazione di un emendamento è solo lievemente differente da quella di un altro entrambi devono venire posti in votazione, anche se, come nel caso di specie, la materia che trattano è decisamente la stessa.

CALVI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, l'emendamento 4.2 di iniziativa governativa era volto a modificare due lettere dell'articolo 392, comma 1, del codice di procedura penale. La formulazione proposta era tale da determinare la possibilità per tutte le parti del processo di accedere all'incidente probatorio nelle circostanze previste dal disegno di legge al nostro esame. Diversamente il testo dell'articolo 4 proposto dal Comitato ristretto prevede che solo il pubblico ministero, nei casi in questione, possa richiedere che si proceda con incidente probatorio.

L' emendamento presentato dal Governo non è stato approvato. L'emendamento 4 3, a firma del senatore Milio, ripropone, appunto, che tutte le parti del processo possano richiedere che si proceda con incidente probatorio nei casi indicati. Pertanto il contenuto degli emendamenti è esattamente il medesimo; in ogni caso, signor Presidente, mi rimetto pienamente alla sua valutazione.

PRESIDENTE. Senatore Calvi, non dissento con quanto lei afferma, ma, come accennato, ritengo che non vi sia alcuna preclusione a votare l'emendamento 4.3. Infatti, non solo non è possibile costringere i senatori a concordare i testi, ma inoltre ci può essere anche una ragione politica che porti talora ad approvare un emendamento anzichè un altro, pur identico nella sostanza, ma presentato da senatori diversi.

MILIO. Signor Presidente, alla luce di quanto da lei affermato

concludo il mio intervento invitando a votare l'emendamento 4 3 per le ragioni poc'anzi dichiarate.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4 3, presentato dal senatore Milio.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento 4.4.

BATTAGLIA. Onorevoli colleghi così come quello appena votato, anche l'emendamento 4 4 di cui sono il primo firmatario è analogo al precedente emendamento 4.2 presentato dal Governo ed infatti mira a consentire a tutte le parti la richiesta di procedere con incidente probatorio.

Nonostante ciò, riferendomi anche a quanto sostenuto dal Presidente poco fa, ritengo che possano assumere rilievo motivazioni di altro ordine che, così come hanno spinto il Governo a formulare un parere contrario sull'emendamento 4 4 (benchè - come ho accennato - esso fosse analogo ad un emendamento dallo stesso presentato), possano indurre la Commissione ad esprimersi in senso favorevole a tale emendamento.

Lo scopo della proposta avanzata è tendere a riequilibrare i poteri della difesa e quelli dell'accusa. E infatti incomprensibile quale sia il motivo per cui nonostante nel comma 1 dell'articolo 392 del codice di procedura penale i poteri delle due parti sono equivalenti (e infatti entrambe possono richiedere che si proceda con incidente probatorio), si vuole introdurre un nuovo capoverso in cui questo privilegio viene precluso ad una parte.

Ritengo invece importante che sia il pubblico ministero che la difesa possano accedere all'incidente probatorio e che ciò costituisca un garanzia per l'imputato e per la ricerca della verità.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dal senatore Battaglia e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

Sono stati presentati i seguenti emendamenti aggiuntivi di un articolo.

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

*«4-bis.*

All'articolo 403 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:



“2. Le suddette prove non sono utilizzabili nei confronti dell'imputato raggiunto solo successivamente all'incidente probatorio da indizi di colpevolezza se il difensore non ha partecipato alla loro assunzione, salvo che la ripetizione dell'atto sia divenuta impossibile prima dell'emersione dei suddetti indizi”».

SENESE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«4-bis.

All'articolo 512-bis, del codice di procedura penale, sostituire il punto finale con una virgola ed aggiungere le seguenti parole: “semprechè non ricorra un serio disaccordo tra le parti sulla rilevanza o la completezza o la veridicità delle dichiarazioni”».

4.0.2.

SENESE

*Dopo l'articolo 4. inserire il seguente:*

«4-bis.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 490 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

“1-bis. L'accompagnamento coattivo può essere disposto anche per l'assunzione dell'esame quando l'imputato ha reso al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria delegata dal pubblico ministero o al giudice, nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di altri.”».

4.0.3

IL GOVERNO

*CALVI, relatore alla Commissione.*

Sono sostanzialmente favorevole per quanto riguarda gli emendamenti 4.0.1 e 4.0.2, ma preferisco rimettermi alla Commissione.

Ritengo che dobbiamo porre attenzione alla preoccupazione che il Governo ha testimoniato con la presentazione dell'emendamento 4.0 3, che prevede l'introduzione, all'articolo 490 del codice di procedura penale, di un comma 2 del seguente tenore: «L'accompagnamento coattivo può essere disposto anche per l'assunzione dell'esame quando l'imputato ha reso al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria delegata dal pubbli-

co ministero o al giudice, nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di altri». Ritengo che, tra l'altro, l'emendamento 4.0.3 tragga origine dall'esigenza di rispondere all'*input* proveniente dalla Corte costituzionale.

Anche in questo caso, come per gli altri emendamenti aggiuntivi, sono sostanzialmente favorevole, ma preferisco rimettermi alle decisioni della Commissione.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è contrario agli emendamenti 4.0.1 e 4.0.2.

SENESE. L'emendamento 4.0.1 tende ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 4 e quindi non intacca l'impostazione del testo proposto dal Comitato ristretto. Lo scopo per cui l'ho presentato è quello di precisare un aspetto. L'articolo 403 del codice di procedura penale, che attualmente consta di un solo comma, prevede che le dichiarazioni rese nell'incidente probatorio non abbiano effetto nei confronti dell'imputato il cui difensore non abbia partecipato all'incidente stesso; con l'emendamento 4.0.1 si aggiunge un comma 2 all'articolo 403 citato, nel quale si ipotizza un imputato raggiunto da indizi di reità dopo l'esperimento dell'incidente probatorio e si prevede che, anche nei confronti di tale imputato, le dichiarazioni non abbiano effetto, salvo che l'atto sia divenuto irripetibile prima che insorgessero i suddetti indirizzi di reità.

La norma, quindi, trova applicazione solo nei casi marginali in cui vi è una prova già acquisita, non più ripetibile e un imputato che sopravviene successivamente poichè solo in un secondo momento emergono indizi di reità a suo carico. Solo in costanza di tali circostanze il comma 2 dell'articolo 403 consentirebbe il recupero di elementi di verità materiale acquisiti con le garanzie del contraddittorio sebbene quest'ultimo non ha coinvolto l'imputato di cui si tratta.

È questo il contenuto dell'emendamento 4.0.1 da me proposto, volto ad aggiungere un nuovo articolo al disegno di legge al nostro esame.

CALVI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, vorrei far presente a voi tutti che quella che viene proposta con l'emendamento 4.0.1 è sicuramente una norma garantista che in un certo senso abbiamo dimenticato di trattare nel corso delle discussioni del Comitato ristretto ma che ritengo debba invece essere presa in seria considerazione anche alla luce di alcune recenti sentenze della Corte di cassazione. Ho già espresso il mio parere sostanzialmente favorevole all'emendamento in esame rimettendomi alla Commissione, però vorrei aggiungere che ho l'impressione che si possano apportare alcune correzioni formali al testo dell'emendamento stesso. In particolare ritengo che l'espressione finale: «dell'emersione dei suddetti indizi» sia stilisticamente impropria e potrebbe essere sostituita con altra, quale ad esempio: «prima del venire ad esi-

stenza dei suddetti indizi», oppure «prima dell'insorgere dei suddetti indizi». Se venisse appollata una modifica per introdurre una formula linguisticamente più conetta il mio parere sull'emendamento 4.0.1 sarebbe senz'altro favorevole.

BERTONI. Si potrebbe ricorrere all'espressione: «prima che siano emersi i suddetti indizi».

CALVI, *relatore alla Commissione*. Il senatore Bertoni, sulla cui saggezza si può sempre fare affidamento, ha suggerito una formulazione che condivido pienamente.

CENTARO. Il senatore Calvi mi ha tolto le parole di bocca. In effetti l'emendamento 4.0.1 è in linea con le altre modifiche del codice di procedura penale che stiamo esaminando, perchè mantiene sempre fermo il principio della necessità del contraddittorio e quindi della presenza dell'avvocato, salvo la possibilità di ripetere successivamente l'atto e quindi di assicurare il contraddittorio.

PRESIDENTE. Do lettura del nuovo testo dell'emendamento 4.0.1:

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«4-*bis*.

All'articolo 403 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

“2. Le suddette prove non sono utilizzabili nei confronti dell'imputato raggiunto solo successivamente all'incidente probatorio da indizi di colpevolezza se il difensore non ha partecipato alla loro assunzione, salvo che la ripetizione dell'atto sia divenuta impossibile prima che siano emersi i suddetti indizi”».

4.0.1 (Nuovo testo)

SENESE

Metto ai voti l'emendamento 4.0.1 (nuovo testo), presentato dal senatore Senese.

Passiamo all'emendamento 4.0.2.

SENESE. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul necessario completamento del disegno riformatore attraverso questa norma, perchè l'articolo 512-*bis* attualmente recita: «il giudice, a richiesta di parte, può disporre, tenuto conto degli altri elementi di prova

acquisiti, che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni rese dal cittadino straniero residente all'estero se la persona non è stata citata». È evidente per tutti come ciò costituisca una grave lesione del principio del contraddittorio e delle garanzie dell'imputato, che si trova di fronte alla lettura di dichiarazioni rese fuori da qualsiasi contraddittorio.

È possibile, a questo punto, intraprendere due strade. Potremmo estendere a questa ipotesi la disciplina generale, però a questo punto appesantiremmo enormemente il procedimento, con un aggravamento dei costi ed un prolungamento dei tempi. Molto spesso, per esempio, il cittadino straniero residente all'estero ha subito il furto dell'automobile e la sua testimonianza non è di importanza tale da richiedere la sua presenza nel dibattimento. Altrimenti si può lasciare invariato il testo dell'articolo 512-*bis* del codice di procedura penale, aggiungendo però il seguente periodo: «semprechè non ricorra un serio disaccordo tra le parti sulla rilevanza o la completezza o la veridicità delle dichiarazioni». Per cui, se c'è un reale interesse da parte della difesa alla escussione diretta di questo teste, la lettura delle dichiarazioni viene meno.

La formula «un serio disaccordo tra le parti» potrebbe sembrare non usuale, ma in realtà già fa parte del codice, anche se a proposito di altre ipotesi. Infatti il comma 5 dell'articolo 511 del codice di procedura penale stabilisce: «Se si tratta di altri atti, il giudice è vincolato alla richiesta di lettura solo nel caso di un serio disaccordo sul contenuto di essi». Quindi la formula che propongo ha un suo diritto di cittadinanza e sta a significare che si richiede l'escussione diretta solo se vale la pena.

PRESIDENTE. Non sarebbe più opportuno togliere l'aggettivo «serio»?

CENTARO. Signor Presidente, sono d'accordo, in linea di principio, su questo emendamento, ma temo che, in questo caso, la serietà del disaccordo non sia centrata, come nell'articolo 511, sul contenuto dell'atto, ma sul contrasto tra le parti. In altre parole, non ci si riferisce tanto alla sostanza, quanto all'entità del contrasto tra le parti, e questo può diventare pericoloso. Suggestisco pertanto di eliminare questo aggettivo.

SENESE. Vorrei però obiettare che in questo modo apriamo la strada a manovre ostruzionistiche.

CENTARO. Allora potremmo articolare diversamente la frase, per far sì che l'aggettivo «serio» si riferisca alla sostanza delle dichiarazioni.

BERTONI. Ma è già «serio» un contrasto che sorga «sulla rilevanza o la completezza o la veridicità delle dichiarazioni».

PRESIDENTE. In effetti, già nell'articolo 511 l'aggettivo «serio» mi sembra pleonastico, perchè deve esistere un disaccordo sul contenuto degli atti, non su una virgola, e ciò implica già che tale disaccordo sia rilevante. Non mi sembra opportuno, perciò, seguire il precedente costituito dall'articolo 511. Un disaccordo «sulla rilevanza o la completezza o la veridicità delle dichiarazioni» – ripeto – non è un disaccordo su un accessorio, ma è centrato sui temi.

BERTONI. E serio di per sè.

FASSONE. Mi limito a sottolineare che l'aggettivo «serio», o altro strettamente equipollente, significa proiettare sul giudice la valutazione del disaccordo, mentre, se lo togliamo, è sufficiente l'oggettiva esistenza di tale contrasto.

RUSSO. Sono d'accordo con il senatore Fassone. Consideriamo il caso del furto dell'automobile. Se non c'è la parte lesa, si può chiedere il rinvio per farla venire in Italia, e questo si presta ad una strumentalizzazione. Mi sembra che questa piccola parola permetta delle valutazioni che sono opportune e quindi sono favorevole al suo mantenimento.

CALLEGARO. Signor Presidente, condivido la preoccupazione del senatore Senese ed anche l'osservazione del senatore Fassone. Il problema verte intorno all'aggettivo «serio» riferito al disaccordo eventualmente insorto tra le parti. Anche se si possono rinvenire dei precedenti nel codice, ritengo che tale termine possa essere sostituito con «fondato», lasciando al giudice il compito di decidere se il disaccordo sia davvero tale o meramente strumentale.

MELONI. Faccio presente che l'aggettivo «serio» ritorna anche nell'articolo 3.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, cerchiamo di trovare una mediazione.

CALVI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, mi pare che l'argomento addotto dal senatore Fassone sia evidente e decisivo. Ritengo che la differenza fra «serio» e «fondato» si riduca ad una piccola *nuance*; comunque il concetto è che la valutazione sulla natura del disaccordo viene lasciata al giudice.

PRESIDENTE. Potremmo quindi ricorrere alla dizione «disaccordo sul quale decide il giudice».

CALVI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, se si sceglie di fare riferimento al disaccordo unicamente come dato storico ed oggettivo che si manifesta nel processo, la sua semplice insorgenza è sufficiente a creare la condizione richiesta;

se invece si prevede che tale disaccordo debba essere serio, ne deriva immancabilmente la necessità di demandare al giudice una valutazione di merito.

Mi sembra - ed in questo senso esprimo il mio parere - che sia preferibile questa ultima opzione e pertanto mi esprimo in senso favorevole alla formulazione proposta con l'emendamento 4.0.2; infatti per quanto riguarda l'ipotesi di utilizzare l'aggettivo «fondato» anzichè «serio» ritengo che quest'ultimo sia più pregnante e pertanto lo preferisco.

BATTAGLIA. Il contrario di «serio» è «poco serio», quindi il giudice dovrebbe dichiarare la non serietà del disaccordo. Ritengo sia più corretto che questi ne dichiari l'infondatezza.

PRESIDENTE. A mio parere si registra una sostanziale convergenza sul nocciolo della questione; considerato che non sono state accolte modifiche alla formulazione originaria, metto ai voti l'emendamento 4.0.2, presentato dal senatore Senese.

Passiamo all'emendamento 4.0.3.

CENTARO Signor Presidente, volevo far rilevare che l'emendamento al nostro esame introduce una norma identica, seppure in riferimento ad altro articolo, a quella contenuta nell'emendamento 11 presentato dal Governo in relazione all'articolo 513 del codice di procedura penale. Per coerenza logica ritengo che, poichè l'emendamento precedente non è stato approvato, l'emendamento 4.0.3 dovrebbe subire analoga sorte. Dichiaro pertanto il mio voto contrario all'emendamento al nostro esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.3, presentato dal Governo.

**Non è approvato.**

#### Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi sulla base delle norme in precedenza in vigore. L'inutilizzabilità prevista dagli articoli 1, 2 e 3 non opera nei procedimenti penali nei quali il pubblico ministero, alla data di entrata in vigore della legge, ha già chiesto il rinvio in giudizio.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire l'articolo 5 con il seguente:*

«Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Gli articoli 238, comma 5, 513, 513-bis e 514 del codice di procedura penale, come sostituiti o modificati dagli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, non si applicano nei procedimenti penali nei quali il pubblico ministero, alla data di entrata in vigore della presente legge, ha già iniziato l'azione penale.».

5.1

IL GOVERNO

*Sopprimere l'ultimo periodo, dalla parola: «l'inutilizzabilità» alla parola: «giudizio».*

5.2

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO, CIRAMI, CALLEGARO

*Sopprimere il seguente ultimo periodo:*

«L'inutilizzabilità prevista dagli articoli 1, 2 e 3 non opera nei procedimenti penali nei quali il pubblico ministero alla data di entrata in vigore della legge ha già chiesto il rinvio a giudizio».

5.3

MILLIO

*Dopo le parole «Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana» sopprimere la rimanente parte dell'articolo.*

5.4

BATTAGLIA, VALENTINO, CALLEGARO

*Sopprimere il periodo dalle parole: «Restano validi..... » fino alla fine.*

5.5

CENTARO

*Sostituire l'ultimo periodo, dalla parola: «l'inutilizzabilità» alla parola: «giudizio» con il seguente: «l'inutilizzabilità prevista dagli articoli 1, 2 e 3 non opera nei processi già in fase dibattimentale alla data di entrata in vigore della presente legge».*

5.6

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO, CIRAMI, CALLEGARO

CALVI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ritengo significativo che all'articolo 5 sia stato presentato un note-

vole numero di emendamenti. In relazione al contenuto di tale articolo il Comitato ristretto aveva raggiunto il convincimento che, poichè il disegno di legge al nostro esame contiene norme di procedura, fosse necessario stabilire il momento in cui le norme stesse sarebbero dovute entrare in vigore dispiegando i loro effetti sui processi già in corso.

Abbiamo in merito considerato che l'applicazione delle norme contenute nel disegno di legge al nostro esame in un processo il cui *iter* fosse giunto al punto di consentire al pubblico ministero di formulare una previsione circa lo sviluppo del processo stesso, avrebbe potuto fondatamente alterare il quadro processuale e probatorio, ledendo gravemente non solo gli interessi di parte, ma soprattutto il momento della formazione della verità e dell'acquisizione delle prove. Pertanto il Comitato ristretto ha ritenuto di stabilire all'articolo 5 che: «L'inutilizzabilità prevista dagli articoli 1, 2 e 3 non opera nei procedimenti penali nei quali il pubblico ministero, alla data di entrata in vigore della legge, ha già chiesto il rinvio a giudizio».

Il complesso degli emendamenti presentati a tale articolo evidenzia la presenza di due posizioni. Da un parte vi sono alcuni emendamenti che tendono a posticipare quanto più possibile l'entrata in vigore della legge e dall'altra si pone l'emendamento proposto dal Governo, che si sovrappone in modo pressochè identico al testo elaborato dal Comitato ristretto, anticipando, per così dire, di pochi secondi il termine in quest'ultimo previsto. La proposta avanzata dal Governo è volta infatti ad escludere l'applicazione del nuovo testo di legge in quei procedimenti penali nei quali il pubblico ministero abbia già iniziato l'azione penale, il che avviene quando quest'ultimo richiede il rinvio a giudizio. Benchè quindi il momento in cui inizia l'azione penale e quello in cui vi è la richiesta di rinvio a giudizio appaiano coincidenti, in realtà essi si differenziano allorchè si ponga la scelta relativa al rito. Il pubblico ministero, infatti, potrebbe chiedere che si proceda con un rito alternativo nel quale non è prevista la domanda di rinvio a giudizio. Ritengo quindi che dal punto di vista strettamente formale sia preferibile la formulazione proposta dal Governo. Esprimo parere favorevole all'emendamento 5.1 poichè la leggera anticipazione temporale che esso prevede consente di far rientrare nella disposizione dell'articolo 5 anche i casi nei quali si è optato per un rito alternativo che non contempla il rinvio a giudizio.

Sugli altri emendamenti presentati all'articolo 5 non posso esprimere parere favorevole poichè sono in contrasto con la scelte operate dal Comitato ristretto. Ad essi va però dato atto che tengono conto di situazioni sostanziali che rischiano di essere discriminate. Vi saranno, infatti, sicuramente processi, e quindi imputati, per i quali la prova si formerà in un modo ed altri per i quali, invece, ciò avverrà con procedimenti nei quali



il contraddittorio è maggiormente garantito. Mi rendo conto di tali possibili disparità determinate dalla natura processuale delle norme al nostro esame, però insisto nell'esprimere il mio parere favorevole unicamente sull'emendamento 5.1 di iniziativa governativa nella misura in cui si sovrappone alla proposta del Comitato ristretto, interpretandola in modo più corretto. Ribadisco il mio parere contrario su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il relatore ha colto perfettamente la finalità dell'emendamento del Governo. La sostituzione delle parole «ha già chiesto il rinvio a giudizio» con le altre «ha già iniziato l'azione penale» è finalizzata a ricomprendere quei riti che prescindono dalla richiesta di rinvio a giudizio. Secondo me, l'emendamento del Governo rimane in perfetta aderenza con quanto stabilito dal Comitato ristretto. Insisto pertanto per l'approvazione dell'emendamento 5.1, che non è soltanto tecnico ma serve ad evitare incertezze applicative.

Esprimo invece parere contrario sugli emendamenti 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6.

CENTARO. A me pare che, sotto un profilo procedurale, voler fissare l'entrata in vigore di questa legge con una determinazione del momento processuale introduce per certi versi un criterio discrezionale, a proposito dell'utilizzabilità degli atti, che potrebbe essere utile in alcuni processi ma potrebbe creare disparità di trattamento.

Voglio fare un discorso squisitamente tecnico, che prescinde da altre ragioni. L'introduzione di un momento procedurale determinato nell'applicazione di questa legge, ripeto, può creare una disparità di trattamento che, in alcuni processi, può essere favorevole a qualcuno e sfavorevole ad altri. Allora, secondo me, sarebbe più utile eliminare l'indicazione del momento processuale per determinare l'entrata in vigore della legge, lasciandola stabilire alle norme ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico processuale, che disciplinano la successione delle leggi nel tempo. I principi generali non tengono conto di fatti precisi, che possono essere letti con nomi e cognomi, e ciò evidentemente va a detrimento di quel carattere generale che invece la legge deve avere. Sarebbe quindi più opportuno lasciare alla norma generale della successione nel tempo delle leggi, anche procedurali, la determinazione dell'entrata in vigore di questo provvedimento legislativo.

Per tali motivi sono favorevole a quegli emendamenti che sopprimono dall'articolo 5 le parole «restano validi», ovvero, in via subordinata, le parole da «inutilizzabilità» fino alla fine. Dichiaro pertanto il mio voto favorevole sugli emendamenti 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6.

RUSSO. Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione del collega Centaro, che ha motivato correttamente la sua posizione, su questo punto. In realtà il testo deliberato dal Comitato ristretto, rispetto al quale

la proposta del Governo non produce una modifica sostanziale, ha una sua ragion d'essere, cioè non determina una data, potremmo dire, a caso rispetto alla quale nasce una discriminazione tra situazioni diverse.

Noi qui introduciamo una duplice modificazione: da una parte stabiliamo l'inutilizzabilità delle dichiarazioni e correlativamente creiamo una possibilità di incidente probatorio che garantisce le indagini del pubblico ministero. La scelta di riferirsi all'inizio dell'azione penale per stabilire l'entrata in funzione di questo duplice sistema ha una sua ragione obiettiva, perchè, fino al momento dell'inizio dell'azione penale, il pubblico ministero ha la possibilità di chiedere l'incidente probatorio. Quindi, in sostanza, cerchiamo di evitare lo squilibrio che si determinerebbe se sancissimo l'inutilizzabilità rispetto a procedimenti nei quali non c'è più la possibilità dell'incidente probatorio. Mi pare che sia una scelta ragionata, in base alla quale si stabilisce che, da quel momento in poi, entra in funzione questa disciplina equilibrata. Fino a quel momento resta una disciplina squilibrata, che purtroppo abbiamo tollerato in questi anni. Ma mi sembra che sia del tutto ragionevole...

CENTARO. Senatore Russo, scusi se la interrompo, ma vorrei farle notare che l'inutilizzabilità a cui si riferisce il Governo riguarda gli articoli 238, 513 e 514, non l'incidente probatorio, quindi non l'articolo 392.

RUSSO. Io mi riferisco al testo del Ccomitato ristretto, rispetto al quale, se non ho capito male, il Governo propone di sostituire alle parole «ha già chiesto il rinvio a giudizio» le parole «ha già iniziato l'azione penale». Mi pare che tale proposta abbia una validità oggettiva. Quindi, rivolgendomi soprattutto ai colleghi che hanno fatto parte del Comitato ristretto, voglio sottolineare che va comunque mantenuto il testo dell'articolo 5 come formulato dal Comitato ristretto, ma bisogna anche riconoscere la validità della proposta di modifica del Governo, che è sostanziale per la parte in cui estende tale disciplina al giudizio abbreviato e al giudizio immediato.

CIRAMI. Forse comincio ad invecchiare, ma non ricordo di aver concordato questa norma nel Ccomitato ristretto. Comunque è anacronistico che, nel momento in cui affermiamo l'inutilizzabilità degli atti accogliendo anche rilievi di tipo costituzionale (dal momento che la necessità di modificare questa norma nasce dalla violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio), poi facciamo salvi, con una norma transitoria, i procedimenti ancora in corso, che sono in grado di rimediare a questa anomalia del sistema.

PRESIDENTE. Ma non avete concordato su questa norma nel Comitato ristretto?

CIRAMI. No, signor Presidente, non ricordo di aver concordato su questa norma. Ad ogni modo (mi riferisco a quanto ha sostenuto il collega Russo) non sono elementi correlati l'incidente probatorio e l'inuti-

lizzabilità degli atti, perchè l'unico momento di correlazione nasce solo quando ci sia l'imprevedibilità di raccogliere prove nel dibattimento.

Mi fermerei, perciò, alla formulazione dell'articolo 5 laddove si dice «entra in vigore il giorno stesso dalla sua pubblicazione». Poi si farà riferimento alle norme generali che regolano la successione delle leggi nel tempo e sarà demandata al giudice la decisione sulla utilizzabilità o ripetibilità delle dichiarazioni.

PRESIDENTE. La questione è un po' delicata e tra l'altro abbiamo sollecitazioni dall'Aula.

FASSONE. Volevo fare presente che abbiamo votato un testo trovando l'accordo proprio su un sistema bilanciato, nel quale il pubblico ministero sconta l'inutilizzabilità, da oggi in avanti, di dichiarazioni che ha assunto e gestito ieri nella previsione di un certo rituale. Se togliamo al pubblico ministero la possibilità di compensare attraverso l'incidente probatorio la perdita di sapere che può verificarsi con la nuova legge, reintroduciamo una disuguaglianza a danno dell'accusa. Quindi, per coerenza con ciò che abbiamo già votato, dobbiamo consentire al pubblico ministero di gestire il processo, quale sarà dopo l'approvazione del procedimento in esame, con la completezza degli strumenti processuali che oggi riconosciamo alla difesa.

CALVI, *relatore alla Commissione*. Volevo ricordare ai colleghi che attualmente la norma è all'esame della Corte costituzionale.

La Corte di cassazione ha sottoposto alla Corte costituzionale proprio l'articolo 513 del codice di procedura penale. Ciò significa che per tutti coloro che finora hanno subito processi all'interno dei quali si è verificato questo meccanismo di acquisizione probatoria la Corte costituzionale potrà eventualmente dichiarare, se dovesse accoglierlo, la nullità di quelle acquisizioni. Quindi non si rimane privi di garanzie: se un cittadino è imputato di reato connesso o di reato collegato, ed il pubblico ministero si è avvalso di quella facoltà, potrà essere garantito dalla sentenza della Corte costituzionale qualora essa dovesse dichiararlo illegittimo.

Ritengo che sia razionale, anche perchè, come ha detto il senatore Fassone, è stato realizzato un sistema equilibrato, cioè consentire al pubblico ministero di avvalersi di nuovi strumenti per poter acquisire quelle verità che altrimenti rimarrebbero fuori dal processo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, penso che adesso non siamo in grado di approvare tutto il testo del provvedimento, il cui esame si è svolto con grande armonia, in quanto dobbiamo recarci in Aula. Pertanto, propongo di accantonare l'esame dell'articolo 5. Se, al contrario, mi viene chiesto di porre in votazione l'emendamento 5.1, procederò in tal senso.

CENTARO. Signor Presidente, chiedo che l'emendamento 5.1 venga messo ai voti.

BERTONI. Signor Presidente, desidero far presente che l'emendamento 5.1, connotandosi per la natura transitoria, dovrà essere collocato, se approvato, tra le norme transitorie del codice di procedura penale e non all'interno dell'emananda normativa sulla valutazione delle prove. Invito il relatore e la Commissione a riflettere su tale aspetto.

CALVI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, considerata la situazione, penso che potremo rinviare l'esame del testo del provvedimento a domani, dopo aver valutato l'opportunità di apportare ulteriori eventuali modifiche.

CENTARO. Onorevoli colleghi, su richiesta del Presidente, abbiamo già chiesto che venga messo ai voti l'emendamento 5.1.

BARBIERI. Signor Presidente, sono le 16,33 e l'Assemblea era convocata per le 16,30. Abbiamo già fatto presente questo problema: riteniamo che non si possa procedere alla votazione nel momento in cui l'Aula è riunita.

BUCCIERO. Senatrice Barbieri, il Presidente si è già espresso.

CIRAMI. Così si introduce un brutto precedente.

BARBIERI. Un membro della Commissione si è dovuto allontanare per presiedere l'Assemblea e anch'io devo andare in Aula (non so poi cosa faranno gli altri senatori).

RUSSO. Onorevoli colleghi, come è stato già detto, alcuni membri della Commissione hanno dovuto abbandonare i nostri lavori per raggiungere l'Assemblea.

BARBIERI. Signor Presidente, è da tanto che la stiamo sollecitando. Purtroppo io devo recarmi in Aula.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, credo che sia saggio trovare una soluzione su questo problema, come è stato fatto per altri.

CENTARO. Signor Presidente, ma noi abbiamo seguito un suo consiglio.

PRESIDENTE. I senatori conoscono i propri diritti. Quindi chi intende chiedere la sospensione dei lavori può farlo ai sensi dell'articolo 29, comma 8, del Regolamento.

RUSSO. Allora chiediamo la sospensione.

PRESIDENTE. Senatore Russo, come lei sa, occorre che questa ri-

chiesta sia appoggiata da un terzo dei senatori presenti in Commissione. Comunque, ritengo sia meglio trovare una soluzione conciliativa.

RUSSO. Signor Presidente, chiedo la sospensione della seduta ed invito i colleghi ad appoggiarla.

CALLEGARO. È un'ora che abbiamo chiesto che si passasse alla votazione, ma voi siete intervenuti per perdere tempo e per arrivare alle ore 16,30.

PRESIDENTE. Senatore Callegaro, il Regolamento è per tutti e vi garantisce in ogni momento. Il comma 8 dell'articolo 29 impone alla Presidenza la sospensione della seduta qualora ciò venga richiesto da un terzo dei componenti della Commissione. Io prendo atto che è stata formulata tale richiesta e tolgo la seduta.

CALLEGARO. Ma tale richiesta non è stata fatta da nove senatori.

PRESIDENTE. Senatore Callegaro, è stata avanzata da un terzo dei componenti. C'è la senatrice Barbieri...

BUCCIERO. Signor Presidente, non è stata richiesta da nove senatori perchè la senatrice Barbieri non è presente.

PRESIDENTE. Ma l'ha chiesto.

BUCCIERO. La senatrice Barbieri non c'è più e desidero che ciò risulti a verbale. Tale richiesta è stata fatta solo da otto senatori.

PRESIDENTE. Senatore Bucciero, i conti li fa la Presidenza e non ogni singolo senatore in base al proprio calcolatore privato. La Presidenza registra nove voti; perchè tra questi ultimi va computato anche il voto del Presidente, la richiesta di sospensione è accolta. Onorevoli senatori, non si può andare avanti così. Desidero far presente che tale richiesta era stata formulata dalla senatrice Barbieri ed io avrei dovuto considerarla presente, anche se è andata via.

CALLEGARO. Ne prendiamo atto.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 16,35.*